COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

ANNO 2015 N. 24 **d'ordine**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili – TASI: Approvazione aliquote e detrazioni da applicare per l'anno 2015.

L'anno DuemilaQUINDICI addì trenta del mese di luglio alle ore 08,30 col proseguo, nella sede comunale in Via S. Francesco D'Assisi 5 a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ~~ordinaria~~ urgente il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. *Angelo Villani*, e con l'assistenza del Segretario Generale *Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA*

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI		PRES.	ASS.	CONSIGLIERI		PRES.	ASS.
MICCOLI	Angelo	X		FERRAIOLI	Andrea	X	
ANDRIOLI	Francesco	X		ANDRISANI	Daniele	X	
TAGLIENTE	Francesco		X	DE PACE	Maria Gabriela	X	
CHIARELLI	Vincenzo	X		DE SABATO	Nicola	X	
GRASSI	Armando	X		D'IPPOLITO	Cataldo		X
VILLANI	Angelo	X		SPADA	Fabio	X	
ORLANDO	Ivan	X		CHIRICO	Francesco	X	
ROMANO	Anna Maria	X		CRISTOFARO	Emanuele	X	
PASTORE	Michele	X					

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 02

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio [signature] 20/07/15

- In ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario [signature] 21/07/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia "per relationem"

Dato atto che entra in aula il Consigliere Tagliente ed i presenti diventano 16.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.48 del 09.05.2014 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Legge n.147 del 27 dicembre 2013, art.1 comma 692.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille.

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Rilevato che in base all'art.22 del Regolamento comunale IUC il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali, previsti per l'anno 2015 come di seguito dettagliatamente riportati, secondo nota del Settore Finanziario (messaggio numero 104796 del 13.07.15):

a. Illuminazione Pubblica € 480.000,00
b. Servizio di Protezione Civile € 19.000,00
c. Manutenzione ordinaria patrimonio con contratto di "global service" € 629.227,92
d. Manutenzione ordinaria verde pubblico con contratto di "global service" € 1.900,00
e. Manutenzione stradale e segnaletica con contratto di "global service" € 83.371,88
f. Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – realizzazione di terzi € 31.065,10
g. Servizio di sorveglianza piazza ed altri beni pubblici patrimoniali € 17.700,00
h. Randagismo canile € 71.000,00

Ravvisata la necessità di garantire,

- la salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare l'attività indispensabile dell'ente, anche in considerazione delle disposizioni normative degli ultimi anni, le quali evidenziano, una continua evoluzione verso una sempre maggiore autonomia sia funzionale che finanziaria degli enti nei confronti dello Stato; autonomia che rapportata ad una minore disponibilità di flussi finanziari deve necessariamente essere gestita attingendo da quelle che sono le disponibilità interne.

Viste le richieste avanzate dal Responsabile del Settore Finanziario con proprie note (nota prot.10844 del 01.07.15 e nota interna del 10.07.2015).

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonchè la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2015, nella misura seguente:

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze, come da definizione dell'art.24 lett. a) e b) del Regolamento IUC, (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2,5 per mille
Altri immobili	0 per mille

Ritenuto, altresì,

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento IUC, secondo il quale con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, di stabilire la seguente detrazione:

Requisiti per la detrazione	*Detrazione annuale*
Nuclei familiari con abitazione principale sita in zona non servita dal servizio di pubblica illuminazione	€ 50,00

- di stabilire che per poter usufruire della suddetta detrazione dovrà essere presentata, nei termini stabiliti dalla legge, la dichiarazione IUC.

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta presuntivamente ad € 876.489,41, quantificato prendendo come base imponibile quanto dichiarato dai contribuenti, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 49,67 % così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 876.489,41
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 1.333.264,90
Percentuale di finanziamento dei costi	65,74 %

Dato atto che:

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 07.08.2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 e che si intendono confermare per l'anno 2015 sono le seguenti:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, c. 6, del D.L. 201/2011: **1,06 % (aumento di 0,3 punti percentuali);**

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, c. 7, del D.L. 201/2011: 0,47 % **(aumento di 0,07 punti percentuali);**
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %.

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI.

Tenuto conto che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille	0,00 per mille	2,50 per mille	6,00 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,00 per mille	4,70 per mille	4,70 per mille	6,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille	2, 00 per mille	2, 00 per mille	2, 00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, secondo il quale:

1. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Visti altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico".

Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 e n. 28926/14, le quali stabiliscono le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. 13.05.2015, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30.07.2015.

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n. 17 del 07.08.14, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 17 del 24.06.15.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Vista la votazione come sottoriportata:

PRESENTI N. 16
VOTANTI N. 16
FAVOREVOLI N. 12
CONTRARI N. 04 (Chirico, De Sabato, Cristofaro, Spada)
ASTENUTI N. 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di approvare per l'annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella.

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazioni principali e relative pertinenze come da definizione dell'art.24 lett. a) e b) del Regolamento IUC, (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2,50 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

2) Di approvare altresì per l'annualità 2015 la seguente detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo che per poterne usufruire il contribuente dovrà presentare, nei termini stabiliti dalla legge, la dichiarazione IUC.

Requisiti per la detrazione	*Detrazione annuale*
Nuclei familiari con abitazione principale sita in zona non servita dal servizio di pubblica illuminazione	€ 50,00

3) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015.

4) Di dare atto che
   - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
   - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 65,74%;

5) Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare tutti gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6) Di dare mandato al responsabile firmatario della presente affinchè provveda a tutti gli atti necessari per dare corretta attuazione alla volontà manifestata.

7) Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 04 (Chirico, De Sabato, Cristofaro, Spada) , astenuti n. 0, espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo VILLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Marianunzia MARGHERITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

☒ è affissa all'Albo Pretorio dal 30 LUG. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 AGO. 2015 ;

☒ è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00);

☐ diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00);

☐ E' inviata alla Prefettura con nota n. _____ del _____ ai sensi dell'art.135, D.Lgs.267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Statte, lì _____

Il Messo Comunale